

APPROVAZIONE PIANO DI *STOCK OPTION*
AI SENSI DELL'ARTICOLO 114-BIS TUF

Signori Azionisti,

la attribuzione di *stock option* relativa ad azioni della Vostra Società è disciplinata da un apposito 'Regolamento per l'attribuzione di *stock option*' (approvato nel 2009 dagli organi sociali competenti).

Il Regolamento - che qui si allega - si limita a definire in via generale i principi-quadro per l'attribuzione delle *stock option*, nonché la disciplina generale cui queste sono soggette, mentre demanda all'assemblea, mediante l'approvazione di ogni specifico 'piano di *stock option*', la determinazione dei seguenti elementi:

- (i) Il numero massimo delle opzioni di volta in volta attribuibili alle diverse categorie di beneficiari (dipendenti, amministratori e collaboratori di società del Gruppo Campari);
- (ii) Il periodo a partire dal quale ed entro il quale le opzioni possono essere esercitate (cosiddetto *vesting period*) e, eventualmente, le specifiche finestre di esercizio;
- (iii) il termine entro il quale gli organi competenti possono procedere all'effettiva attribuzione delle opzioni attribuibili.

Conformemente ai principi-quadro di cui al Regolamento, il Consiglio di Amministrazione Vi propone pertanto, quest'anno, di approvare un piano di *stock option*

- per un numero massimo di 2.000.000 Opzioni, attribuibili a ogni categoria di beneficiari diversi dai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o altri soggetti per i quali è richiesta l'informativa nominativa circa le Opzioni assegnate, non essendo pertanto prevista alcuna attribuzione di Opzioni a favore di membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o di altri soggetti per i quali è richiesta l'informativa nominativa circa le Opzioni assegnate;
- esercitabili nel corso del biennio successivo alla scadenza del quinto anno dalla data di assegnazione;
- con l'attribuzione agli organi competenti di ogni potere per procedere all'attuazione del piano entro il termine del 30 giugno 2012.

** *** **

Nel seguito di questa relazione, il Consiglio di Amministrazione espone tutte le informazioni di

dettaglio circa il piano di *stock option* (di cui si sono appena illustrate le caratteristiche essenziali) in conformità alle indicazioni previste per il documento informativo contenute nello schema n. 7 dell'allegato 3A al Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

Premessa: alcune definizioni di termini di uso non comune ed elementi - chiave del piano di *stock*

option

<u>Azioni:</u>	le azioni di Davide Campari-Milano S.p.A.;
<u>Beneficiari:</u>	i dipendenti e/o gli amministratori e/o i collaboratori del Gruppo Campari ai quali siano state attribuite Opzioni;
<u>Emittente:</u>	Davide Campari-Milano S.p.A., controllante del Gruppo Campari;
<u>Gruppo:</u>	il Gruppo Campari che fa capo all'Emittente;
<u>Opzioni:</u>	le opzioni attribuite dall'Emittente ai Beneficiari per la sottoscrizione e/o l'acquisto di Azioni;
<u>Periodo di Esercizio:</u>	il periodo previsto dal Piano a partire dal quale ed entro il quale le Opzioni potranno essere esercitate;
<u>Piano:</u>	il Piano di <i>stock option</i> , predisposto, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine, dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e conseguentemente approvato dalla assemblea ordinaria dell'Emittente;
<u>Prezzo di Esercizio:</u>	il valore pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale di borsa nel mese precedente la data di attribuzione;
<u>Regolamento:</u>	il Regolamento che contiene i principi-quadro e la disciplina generale del Piano, allegato alla presente relazione esclusivamente per fini informativi e disponibile sul sito <i>web</i> dell'Emittente www.camparigroup.com .

I soggetti destinatari

1.1. Non è prevista l'attribuzione di Opzioni a favore di Beneficiari che siano componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o di società controllanti l'Emittente stessa ovvero siano Beneficiari del Piano nella loro qualità di componenti di Consigli di Amministrazione di società direttamente o indirettamente controllate dall'Emittente.

1.2. I Beneficiari apparterranno alle due categorie di 'dipendenti' o 'collaboratori' del Gruppo Campari,

come definite nel Regolamento.

Le ragioni che motivano l'adozione del Piano

2.1. L'attribuzione di *stock option* costituisce il principale meccanismo di 'incentivazione a lungo termine' (*long term incentive plan*), grazie al quale

- (i) si attraggono e fidelizzano i talenti manageriali che occupano posizioni rilevanti nel Gruppo;
- (ii) si allineano gli interessi (a una adeguata remunerazione) del *management* agli interessi (a un adeguato apprezzamento economico) degli azionisti.

2.2. La maturazione delle Opzioni non dipende da indicatori di *performance*, ma esclusivamente dal mantenimento, fino alla naturale scadenza, delle vesti (di dipendente o collaboratore) in ragione delle quali esse sono attribuite. Nel caso di perdita delle vesti in ragione delle quali le Opzioni sono attribuite per fatto non imputabile al Beneficiario, è prevista la riduzione *pro rata temporis* del numero delle Opzioni, nonché la facoltà (ma non l'obbligo) dell'esercizio anticipato.

2.3. L'importo delle Opzioni attribuite a ciascun Beneficiario viene determinato, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente sulla base dell'importanza del ruolo esercitato da ciascun Beneficiario nell'ambito del Gruppo e dell'interesse che ha l'Emittente a graduarne l'incentivazione a lungo termine nell'ambito delle proprie strategie di sviluppo del proprio capitale umano.

2.4. Non applicabile.

2.5. L'approvazione del Piano non è stata influenzata da valutazioni di carattere fiscale o contabile e la sua attuazione sarà eseguita, nell'interesse dell'Emittente, nel rispetto delle disposizioni fiscali e contabili di volta in volta vigenti.

2.6. Non è previsto il sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione di lavoratori nelle imprese.

Iter di approvazione e tempistica di assegnazione delle Azioni

3.1. La regolamentazione dei principi - quadro per l'attribuzione delle *stock option* e la disciplina generale applicabile alle Opzioni di volta in volta attribuite è contenuta nel '*Regolamento per l'attribuzione di stock option*' approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente il 18 marzo

2009 e sottoposto all'Assemblea del 30 aprile 2009 per l'approvazione del connesso piano di *stock option*.

Il Regolamento prevede in particolare la seguente procedura:

- il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine, predispone uno specifico Piano di *stock option* da sottoporre per l'approvazione all'assemblea dell'Emittente;
- l'assemblea approva il Piano, precisando
 - (i) il numero massimo delle Opzioni attribuibili (con separata indicazione di quelle attribuibili agli amministratori dell'Emittente e quelle attribuibili a ogni altro Beneficiario, se applicabile),
 - (ii) il periodo a partire dal quale ed entro il quale le Opzioni possono essere esercitate (*vesting period*);
 - (iii) il termine entro il quale il Piano può essere attuato;
- su proposta del Comitato remunerazione e Nomine, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente individua nominativamente i Beneficiari e determina il numero delle Opzioni a ciascuno attribuite, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'assemblea e secondo i criteri di cui ai precedenti punti 1.1 e 2.3.

3.2. Ai sensi dell'articolo 18, del Regolamento, l'amministrazione del Piano è attribuita alla Direzione Affari Legali dell'Emittente, di concerto con la Direzione Risorse Umane e con la Tesoreria dell'Emittente stessa. Per le attività operative di amministrazione dei propri Piani, sempre ai sensi del citato articolo 18, l'Emittente si avvale inoltre dell'assistenza di BNP Paribas Securities Services, la quale opera nell'ambito di un apposito mandato di gestione ricevuto dall'Emittente.

3.3. Ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento, la disciplina applicabile alle Opzioni già attribuite può essere modificata, col consenso del Beneficiario, dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente (previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine), sempreché ciò sia conforme all'interesse dell'Emittente. È comunque escluso che il Consiglio di Amministrazione possa procedere all'attribuzione di nuove Opzioni in eccesso ai limiti quantitativi stabiliti dall'assemblea in occasione dell'approvazione del Piano. Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento, il Regolamento (e cioè la disciplina - quadro per l'attribuzione delle *stock option*) può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione (previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine). Le modifiche al Regolamento hanno effetto solo con riguardo alle Opzioni attribuite successivamente.

3.4. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, gli organi sociali competenti possono procedere ad

acquistare e/o emettere le Azioni al servizio del Piano nel rispetto delle applicabili norme di legge e regolamento. È nel potere discrezionale dell'organo esecutivo dell'Emittente decidere se acquistare le Azioni sul mercato contestualmente all'attribuzione delle Opzioni ovvero stipulare contratti derivati per la copertura dal rischio di oscillazione del corso ovvero ancora procurarsi altrimenti (ad esempio, con aumento di capitale) la provvista al servizio delle Opzioni.

4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti

4.1. Il Piano è strutturato come un tipico piano di *stock option*, con l'attribuzione ai Beneficiari della facoltà di acquistare (nel corso del *vesting period*) Azioni dell'Emittente a un prezzo prefissato (pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di borsa nel mese antecedente la data dell'attribuzione). È prevista l'attribuzione effettiva delle Azioni (cosiddetto 'regolamento con consegna fisica') a fronte del pagamento del prezzo relativo. Tuttavia, qualora il Beneficiario lo richiedesse e l'Emittente vi acconsentisse, è anche prevista la liquidazione della differenza fra il valore delle Azioni alla data dell'esercizio delle Opzioni e il corrispondente Prezzo di Esercizio.

4.2. Il *vesting period* è stato determinato dall'assemblea in un biennio decorrente dalla scadenza del quinto anno dalla data di attribuzione delle Opzioni.

4.3. Gli organi sociali competenti possono attribuire Opzioni in esecuzione del Piano di *stock option* fino al termine del 30 giugno 2012.

4.4. Entro il termine previsto dal Piano di *stock option* (cfr. il punto precedente), gli organi sociali competenti possono attribuire fino ad un massimo di 2.000.000 Opzioni a Beneficiari diversi dagli amministratori dell'Emittente o da altri soggetti per i quali è richiesta l'informazione nominativa circa le Opzioni assegnate, il tutto come dettagliato nella tabella 1 allegata al presente documento informativo.

4.5. La maturazione delle Opzioni non dipende da indicatori di *performance*, ma esclusivamente dal mantenimento - fino alla scadenza - delle vesti (di dipendente o collaboratore) in ragione delle quali esse sono attribuite. Nel caso di perdita delle vesti in ragione delle quali le Opzioni sono attribuite per fatto non imputabile al Beneficiario, è prevista la riduzione *pro rata temporis* del numero delle Opzioni, nonché la facoltà (ma non l'obbligo) dell'esercizio anticipato.

4.6. Le Opzioni attribuite non sono cedibili se non *mortis causa*. Le Azioni rivenienti dall'esercizio

delle Opzioni non sono soggette a vincoli di indisponibilità.

4.7. Le Opzioni decadono nel solo caso in cui, prima che esse siano giunte a scadenza, il Beneficiario perda, per fatto imputabile, le vesti (dipendente o collaboratore) in ragione delle quali esse gli erano state attribuite. Nel caso in cui invece tali vesti siano perse per fatto non imputabile o per risoluzione consensuale in forma scritta del rapporto, le Opzioni sono ridotte *pro rata temporis* con l'ulteriore facoltà (ma non l'obbligo) di esercizio anticipato (cfr. il punto 4.5.).

4.8. La cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni, prima della data in cui le Opzioni siano giunte a scadenza, determina la decadenza delle Opzioni attribuite. La cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, impossibilità sopravvenuta non imputabile o per risoluzione consensuale in forma scritta determina la riduzione *pro rata temporis* del numero di Opzioni attribuite, nonché la facoltà (ma non l'obbligo) di esercizio anticipato (cfr. il punto precedente).

4.9. Salvo quanto esposto ai punti precedenti, non vi sono cause di annullamento del Piano di *stock option* approvato dall'assemblea.

4.10. Le Azioni attribuite per effetto dell'esercizio delle Opzioni non sono riscattabili da parte dell'Emittente.

4.11. Non sono previsti prestiti o altre agevolazioni ai Beneficiari per l'acquisto delle Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni.

4.12. L'onere atteso dall'Emittente sarà determinato con riferimento alle date di effettiva assegnazione delle Opzioni, secondo il metodo Black-Scholes.

4.13. Gli eventuali effetti diluitivi conseguenti all'attuazione del Piano dipendono dalla scelta dell'Emittente di procurarsi la provvista mediante acquisti sul mercato ovvero mediante aumento di capitale. Sebbene il Regolamento autorizzi l'Emittente a procedere tanto con acquisti di Azioni già emesse, quanto con aumento di capitale, l'Emittente ha finora sempre proceduto con acquisti di Azioni proprie sul mercato (nel rispetto delle norme applicabili) e, pertanto, senza alcun effetto diluitivo.

4.14. Non applicabile.

4.15. Non applicabile.

4.16. Ciascuna Opzione dà diritto all'acquisto di un'Azione. Tale rapporto può essere modificato solo in caso di operazioni straordinarie che incidano sul capitale dell'Emittente (cfr. il punto 4.23).

4.17. Cfr. il punto 4.2.

4.18. Cfr. il punto 4.2.

4.19. Il Prezzo di Esercizio delle Opzioni è pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di borsa nel mese antecedente la data di attribuzione.

4.20. Non applicabile.

4.21. Non sono previsti prezzi di esercizio diversi in ragione della diversità dei soggetti Beneficiari o delle categorie di Beneficiari.

4.22. Non applicabile.

4.23. Gli effetti sulle Opzioni di operazioni sul capitale dell'Emittente sono stabiliti dall'articolo 14 del Regolamento, il quale detta la seguente disciplina:

a) *aumento di capitale a pagamento*: nel caso che, in pendenza di Opzioni non ancora esercitate, l'Emittente deliberi un aumento del capitale a pagamento mediante emissione di nuove Azioni, nessun diritto spetta al Beneficiario;

b) *fusioni o scissioni*: in caso di operazioni straordinarie, quali fusioni (tranne che nel caso di incorporazione da parte dell'Emittente di società dallo stesso interamente possedute) e scissioni, che abbiano effetti sul capitale nominale dell'Emittente, i Beneficiari hanno la facoltà di esercitare anticipatamente le Opzioni, ma soltanto in numero ridotto *pro rata temporis*; in caso di mancato esercizio anticipato, le Opzioni si intendono decadute, salvo che il progetto dell'operazione straordinaria preveda (i) la facoltà dei Beneficiari di mantenere le Opzioni fino a naturale scadenza (con eventuale modifica del Prezzo di Esercizio e/o del rapporto fra Opzioni ed Azioni per tener conto degli effetti economici dell'operazione straordinaria) e/o (ii) la sostituzione delle Opzioni attribuite con nuove Opzioni che diano il diritto all'acquisto delle Azioni dell'Emittente *post* operazione straordinaria (per tener conto degli effetti economici dell'operazione straordinaria);

c) *aumento di capitale gratuito e riduzione del capitale per perdite*: in caso di aumento di capitale mediante imputazione di riserve e in caso di riduzione del capitale per perdite, il rapporto fra numero di Opzioni attribuite e numero di Azioni a loro servizio sarà modificato in misura corrispondente (ad esempio, in caso di raddoppio del capitale, ciascuna Opzione darà il diritto all'acquisto di due Azioni);

d) *riduzione volontaria del capitale*: in caso di riduzione volontaria del capitale, ai Beneficiari è attribuita la facoltà di esercitare anticipatamente tutte le Opzioni in numero ridotto *pro rate temporis*, fermo restando che in caso di mancato esercizio anticipato, le Opzioni continueranno ad essere

esercitabili, integralmente, fino alla naturale scadenza;

e) *frazionamenti o raggruppamenti di azioni*: in caso di frazionamenti o raggruppamenti di azioni, il rapporto fra numero di Opzioni attribuite e numero di Azioni a loro servizio sarà modificato in misura corrispondente;

4.24. Si allega alla presente la tabella 1 compilata nei campi di specifico interesse.

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
 Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Nominativo o categoria	Qualifica	QUADRO 2							
		Opzioni							
		Sezione 1							
		Opzioni relative a piani, incorso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari							
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate ma non esercitabili	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni esercitabili ma non esercitate	Data di assegnazione da parte dell'organo competente c.d.a.	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti alla data di assegnazione	Scadenza opzione
Dipendenti fino a n.35	Varie	29/4/2011	Opzioni sulle azioni Campari con liquidazione fisica	2.000.000	0	Date dei relativi CdA di assegnazione	Media dei 30 giorni precedenti l'assegnazione		Due anni dall'inizio del Vesting Period